(N. 456)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **570**)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1954

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allivi agenti di custodia è stabilita in lire 110 dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 59.220.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 46.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, calcolato in complessive lire 177.660.000, sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per l'esercizio medesimo:

capitolo n. 250 Ministero della difesa (lire 138.000.000);

capitolo n. 61 Ministero di grazia e giustizia (lire 9.000.000);

capitolo n. 65 Ministero delle finanze (lire 30.660.000).

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI